



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 31.3.2022
C(2022) 1934 final

SENSITIVE*: *COMP Operations*

Oggetto: **Aiuti di Stato / Italia (Piemonte)**
 SA.102164 (2022/N)
 Modifica del regime SA.50986 (2018/N)

Signor Ministro,

la Commissione europea (di seguito: la "Commissione"), dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane sulla misura di aiuti di Stato di cui all'oggetto, comunica all'Italia di aver deciso di non sollevare obiezioni in merito a tale misura, in quanto essa è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito: "TFUE").

La Commissione ha basato la sua decisione sulle seguenti considerazioni:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 4 marzo 2022 protocollata dalla Commissione lo stesso giorno, l'Italia ha notificato la misura in oggetto al fine di aumentare la dotazione inizialmente prevista, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (2) Modifica del regime SA.50986 (2018/N).

2.2. Obiettivo

- (3) La notifica riguarda un aumento della dotazione del regime di aiuti SA.50986 (2018/N) "Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" (di seguito: il "regime iniziale"), approvato con decisione C (2018) 4865

* Distribution only on a "Need to know" basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions: <https://europa.eu/db43PX>

On. Luigi DI MAIO
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

final della Commissione, del 19 luglio 2018 (di seguito: la "decisione iniziale"). La decisione iniziale è stata modificata con decisione C (2021) 85 final del 12 gennaio 2021, nell'ambito di una notifica in blocco SA.59102 (2020/N), al fine di prorogare la durata del regime iniziale fino al 31 dicembre 2025.

- (4) Il regime iniziale prevede aiuti a favore dei programmi di sviluppo locale ("PSL") dei gruppi di azione locale ("GAL") al fine di migliorare i servizi di base e il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali nell'ambito della misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte¹.

2.3. Base giuridica

- (5) Le basi giuridiche della misura sono:
- (a) PSR 2014-2020 del Piemonte²;
 - (b) determinazione dirigenziale n. 129 del Settore sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera, del 21 gennaio 2016, che approva le disposizioni attuative della misura 19 [del PSR];
 - (c) PSL dei GAL approvati dalla Determinazione dirigenziale n. 2987 del Settore sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera del 27 ottobre 2016.

2.4. Durata

- (6) Dalla data di notifica della decisione della Commissione che approva la modifica del regime al 31 dicembre 2025.

2.5. Dotazione finanziaria

- (7) Con la dotazione supplementare prevista pari a 12 083 000 EUR, la dotazione complessiva del regime è di 33 518 892,34 EUR. La partecipazione del FEASR passa da 9 243 158 EUR a 14 453 345,82 EUR. L'autorità che concede l'aiuto è la Direzione "Montagna e foreste" della Regione Piemonte.

2.6. Descrizione del regime di aiuti e modifica

- (8) Il regime in oggetto riguarda la misura 19 del PSR 2014-2020 del Piemonte. Esso prevede, nell'ambito dei PSL dei GAL della Regione Piemonte, una serie di tipi di operazioni (TO) della misura 7 del PSR, che saranno attuati conformemente ai

¹ Il PSR del Piemonte per il periodo 2014-2020 è stato approvato con decisione C(2015) 7456 della Commissione del 28 ottobre 2015 e modificato con decisione C(2018)1288 della Commissione del 26 febbraio 2018.

² La durata del PDR è stata prolungata fino al 31 dicembre 2022 conformemente all'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi e dei rispettivi servizi di base nelle zone rurali e saranno compatibili con la strategia di sviluppo locale. L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta.

- (9) A parte l'aumento di bilancio, il regime iniziale rimane invariato.

3. VALUTAZIONE

3.1. Sussistenza di un aiuto - Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

- (10) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, "[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (11) L'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE è stata accertata nell'analisi effettuata nella decisione iniziale, alla quale la Commissione rimanda (considerando da 43 a 47 della decisione iniziale). L'aumento della dotazione del regime di cui nella presente notifica non rimette in discussione la conclusione della Commissione sull'esistenza dell'aiuto, come stabilito nella decisione iniziale.

3.2. Compatibilità dell'aiuto

3.2.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

- (12) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (13) Tale deroga è stata dichiarata applicabile nella decisione iniziale (considerando 78 della decisione iniziale).

3.2.2. Applicazione degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020³ (di seguito: "orientamenti 2014-2020");

- (14) Per quanto riguarda gli aiuti nell'ambito del regime, sezione 3.2. "Aiuti per i servizi di base e il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" si applica la parte II degli orientamenti.
- (15) L'aumento di bilancio notificato, menzionato al considerando 7, non incide in alcun modo sull'analisi effettuata nell'ambito della decisione iniziale (considerando da 52 a 77 della decisione iniziale). La Commissione può pertanto mantenere le sue conclusioni iniziali riguardo alla compatibilità del regime con il mercato interno.

³ GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1, modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4, nella GU C 139 del 20.4.2018, pag. 3, nella GU C 403 del 9.11.2018, pag. 10, nella GU C 424 dell'8.12.2020 e dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5.

- (16) Sulla base di tutte queste considerazioni, il regime di aiuti modificato dalla misura notificata rimane conforme alle pertinenti disposizioni degli orientamenti e può beneficiare della deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

4. CONCLUSIONE

Tenuto conto delle considerazioni precedenti, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito al regime di aiuto notificato in quanto esso continua ad essere compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della medesima. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede al seguente indirizzo internet: <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

La domanda deve essere inviata tramite posta elettronica all'indirizzo seguente:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
1049 Bruxelles
Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER
Vicepresidente esecutiva

